

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 marzo 2010

Riapertura dei termini per l'invio delle richieste di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di cui all'articolo 1, comma 11 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162. (10A06389) *(GU n. 123 del 28-5-2010)*

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1, comma 11, decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 201, che, nell'istituire il Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300.000.000,00 di euro per l'anno 2009, dispone che con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano stabilite le modalita' di utilizzo del fondo stesso, garantendo la parita' di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione e la proporzionalita' per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 agosto 2009, n. 694, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2009 al Reg. n. 9, foglio 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 ottobre 2009, concernente «Modalita' di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'art. 1 comma 11 del D.L. n. 162 del 23 ottobre 2008»;

Considerato, che il 16 dicembre 2009 e' scaduto il termine per l'invio, da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 10 del D.L.

n. 162/2008, delle richieste di accesso al Fondo di € 300.000.000,00 , di cui all'art. 1, comma 11, del medesimo decreto-legge;

Vista la nota del 10 dicembre 2009, con la quale l'Associazione nazionale costruttori edili e l'Associazione nazionale cooperative di produzione e lavoro, congiuntamente hanno chiesto di valutare l'opportunità di disporre una proroga del termine del 16 dicembre 2009 per l'invio delle richieste di accesso al citato Fondo;

Visto il parere favorevole dell'ufficio legislativo e dell'ufficio di gabinetto di questo Ministero, espresso rispettivamente con note n. 1383, del 14 gennaio 2010 e n. 5828, dell'11 febbraio 2010;

Ritenuto necessario procedere alla riapertura dei termini per l'invio da parte dei soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del D.L. n. 162 del 23 ottobre 2008, delle richieste di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, al fine di evitare disparità di trattamento tra i soggetti interessati dal provvedimento;

Decreta:

Art. 1

1. Per le finalità citate nelle premesse, fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 agosto 2009, n. 694, in merito alle modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'art. 1 comma 11 del D.L. n. 162 del 23 ottobre 2008, sono riaperti i termini per l'invio da parte dei soggetti

indicati all'art. 1, comma 10, del medesimo decreto legge, delle richieste di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione.

Art. 2

1. Entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ciascuno dei soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del D.L. n. 162 del 2008, deve inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali - richiesta di accesso al Fondo di cui all'art. 1, comma 11, del D.L. n. 162/2008.

2. Alle istanze di compensazione, i soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del D.L. n. 162 del 2008, devono allegare la documentazione giustificativa prevista all'art. 2 del citato D.M. 19 agosto 2009, n. 694.

4. Le istanze validamente prodotte entro il precedente termine del 16 dicembre 2009, non dovranno essere ripresentate.

Art. 3

1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo.

2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2010

Il Ministro: Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2010